

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 16-17 dicembre 1993, Giacomo Pierini convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, Tito Costantini e la società Assitalia al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura che sarebbe stata precisata in corso di causa, esponendo:

- che il giorno 5 dicembre 1992, verso le ore 15.30, in Tolfa, aveva iniziato ad attraversare a piedi la Via Lizzera e, quando aveva già percorso più della metà della carreggiata, era stato investito dall'autovettura Fiat Uno tg 38798D, appartenente a Tito Costantini e condotta dal medesimo, che si era immessa su Via Lizzera da piazza Vittorio Veneto;
- che a causa dell'investimento aveva riportato gravi lesioni personali, cui erano conseguite inabilità temporanea e postumi permanenti;
- che la causa del sinistro era da ascriversi interamente a colpa del Costantini, il quale procedeva al centro della carreggiata e senza l'osservanza delle cautele imposte sia dallo stato dei luoghi che dalle condizioni climatiche, caratterizzate da pioggia e vento;
- che non aveva avuto alcun esito la richiesta di indennizzo rivolta alla Spa Assitalia, presso cui il veicolo anzidetto era assicurato per la responsabilità civile verso terzi.

Radicatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la sola Assitalia, la quale oppose che la causa del sinistro era da attribuirsi esclusivamente ad imprudenza del Pierini, il quale aveva preso ad attraversare la strada in modo repentino e, per giunta, coprendosi la visuale con un ombrello aperto.

Espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale adito, con sentenza dell'1 agosto 1997, attribuì l'esclusiva responsabilità del sinistro al Costantini e, per l'effetto, condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di lire 26.100.000, oltre interessi e spese.

Avverso tale sentenza i soccombenti proposero appello, che, costituitosi il Pierini, fu accolto dalla Corte di appello di Roma, la quale, con sentenza depositata in data 21 giugno 2001, respinse la domanda attorea, osservando in parte motiva che la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'articolo 2054, comma 1 Cc, non poteva trovare applicazione nella specie, essendo incontroverso che il Pierini era stato investito mentre attraversava la strada in senso trasversale, in luogo non destinato all'attraversamento pedonale, laddove dalle circostanze di fatto accertata era da escludere qualsiasi elemento di colpa a carico del Costantini.

Per la cassazione della suindicata sentenza Giacomo Pierini ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui Tito Costantini e la società Assitalia hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione di norme di legge (articolo 2054, comma 1 Cc) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che, quando si prospetta, come nel caso in esame, l'investimento di un pedone, la responsabilità del conducente, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, è esclusa solo quando risulti provato in modo concreto che non vi era da parte di questo ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, per cui l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarne tempestivamente i movimenti.

Osserva il ricorrente che la norma di cui all'articolo 2054, comma 1 Cc, contiene una presunzione di colpa posta a carico del conducente, la quale si applica ogni qual volta gli atti processuali non portano ad escludere, in modo diretto o indiretto, che l'automobilista abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno al pedone; il semplice e pacifico fatto che pedone Giacomo Pierini, di 72 anni, avesse attraversato una strada cittadina di Tolfa in un punto privo di strisce pedonali, non poteva escludere, di per sé, la responsabilità del resistente, tanto più che l'autovettura del Costantini fu trovata dai Carabinieri al centro della carreggiata, il che mal si conciliava con l'affermazione della Corte, secondo cui l'automobilista teneva regolarmente la propria destra. In ogni caso, andava ribadito che non era stata vinta la presunzione di colpa del conducente di cui alla menzionata norma del Cc.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 134 comma 6 Dpr 393/59, nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, deduce che la Corte di merito, dopo avere acclarato che il pedone, in occasione dell'incidente occorsogli, stava attraversando la carreggiata in un punto in cui non vi erano le strisce pedonali, aveva statuito che il pedone era tenuto a dare la precedenza al veicolo in transito e che, quindi, era in colpa.

Tuttavia, in primo luogo, tale diritto di precedenza dell'automobilista non poteva considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del *neminem ledere*, posto che, ove un pedone attraversa la carreggiata fuori dalle strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità ed, eventualmente, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore; se ciò non avviene, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito; una volta, poi, accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone investito da un veicolo, la colpa di questi poteva essere ritenuta concorrente, ai sensi dell'articolo 1227 comma 1 Cc.

Inoltre, la Corte di merito non aveva minimamente motivato su un punto decisivo della controversia, e cioè sulla circostanza che non c'erano attraversamenti pedonali nemmeno nelle immediate vicinanze, per cui il comportamento del pedone doveva ritenersi del tutto legittimo. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente congiunti, meritano accoglimento.

In linea generale, è ben vero che la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 Cc da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Cds, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. In particolare, nel caso di investimento di un pedone, se questo ultimo pone in essere un comportamento colposo idoneo a costituire la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'articolo 2054 Cc, va ritenuto esente da colpa, sul presupposto che dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso.

Quindi, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.

Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento.

Orbene, è ben vero che, in linea di principio, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, ma ciò alla condizione inderogabile che tale giudizio sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici.

Circostanza questa ultima che, ad avviso del Collegio, non ricorre nella fattispecie, essendosi la Corte di merito limitata ad accertare il solo comportamento colposo della vittima dell'incidente, senza valutare, nel suo complesso, la condotta di guida dell'automobilista, che avrebbe dovuto essere considerata non solo con riferimento alla velocità tenuta dallo stesso (in concreto non ritenuta eccessiva), ma anche alla possibilità, ad opera dell'investitore, di avvistare tempestivamente il pedone sulla sede stradale ovvero di porre in essere una qualsiasi manovra di emergenza, tale da poter evitare l'investimento. È inoltre pacifico che, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi ben può concorrere, ai sensi dell'articolo

1227, comma 1 Cc, con quella presunta del conducente, prevista dall'articolo 2054, comma 1, Cc (cfr. Cassazione 10532/00; 8281/96) ovvero con quella accertata in concreto.

Nemmeno tale circostanza, fondamentale ai fini della decisione, è stata valutata dalla Corte di appello.

Da quanto posto in luce, consegue che la sentenza risulta affetta dal dedotto vizio sia di violazione di legge che di omessa ed insufficiente motivazione, per cui il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza medesima e rinvio ad altro giudice, che si adeguerà ai suindicati principi di diritto, procedendo a nuovo esame delle prove acquisite.

Il giudice di rinvio, designato in dispositivo, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

www.asssiweb.net